



MANUALE D'USO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze 2021 - 2023



INDICE

Infortunati Soci.....	pag. 6
Infortunati Titolati e Qualificati (sezionali).....	pag. 14
Infortunati Soci in attività personale.....	pag. 19
Infortunati in Montagnaterapia.....	pag. 23
Responsabilità Civile Soci, Titolati e Qualificati	pag. 26
Responsabilità Civile Soci in attività personale.....	pag. 33
Responsabilità Civile Patrimoniale.....	pag. 36
Soccorso Alpino.....	pag. 39
Soccorso Spedizioni Extraeuropee.....	pag. 41
Tutela Legale.....	pag. 43
Posizione assicurativa del Socio.....	pag. 47
Posizione assicurativa del Titolare.....	pag. 48
Posizione assicurativa del Qualificato (Sezionale)	pag. 49
Posizione assicurativa della Sezione.....	pag. 50

Le POLIZZE del C.A.I.

- 1) Infortuni Soci, Titolati, Qualificati, n. 178257664
- 2) Responsabilità Civile, n. 178259053
- 3) Soccorso Alpino Soci, n. 178257664
- 4) Soccorso Spedizioni Extraeuropee, n. 178257664
- 5) Infortuni Soci in attività personale, n. 178257664
- 6) Tutela Legale, n. 501595095
- 7) Montagnaterapia, n. 66312910

Gli ambiti di copertura

- **Infortunati:** ove l'assicurato subisca un infortunio dal quale derivino un'inabilità lavorativa, un'invalidità permanente, o la morte, viene corrisposta dall'assicurazione una indennità che compensi la impossibilità o la ridotta possibilità di svolgere le normali mansioni, oppure la riduzione della efficienza fisica o, infine, la perdita stessa della persona.
- **Responsabilità civile: art. 1917 c.c.** «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».
- **Soccorso:** prevede il rimborso delle spese tutte incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta dei Soci del CAI feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal socio oltre a diaria da ricovero.
- **Tutela legale:** copre i compensi e le competenze del legale incaricato, del Consulente Tecnico di parte (CTP) e d'ufficio (CTU), le spese di giudizio a fronte di pretese risarcitorie verso terzi e di terzi, procedimenti di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria e difesa penale per delitti di natura colposa o contravvenzioni, per fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, su veicoli propri o dell'ente, nell'uso di servizio.



Le MODALITA' DI ATTIVAZIONE delle coperture

1) Per i Soci

A. Automatica, con l'iscrizione

- a) infortuni Soci in attività istituzionale
- a) infortuni Titolati (combinazione A) in attività istituzionale e personale
- b) responsabilità civile in attività istituzionale
- c) responsabilità civile titolati in attività personale
- d) soccorso alpino Soci in attività istituzionale e personale
- e) tutela legale in attività istituzionale

B. A richiesta

- a) infortuni Soci in attività istituzionale (combinazione B)
- b) infortuni Titolati (combinazione B)
- c) infortuni Qualificati [Sezionalij] (combinazione A o B)
- d) infortuni Soci in attività personale (combinazione A o B)
- e) responsabilità civile Qualificati [Sezionalij] in attività personale
- f) responsabilità civile Soci in attività personale
- g) soccorso spedizioni extraeuropee

2) Per i NON Soci: solo a richiesta

- a) infortuni Soci in attività istituzionale (combinazione A o B)
- b) soccorso alpino in attività istituzionale un giorno o da due a sei giorni

La POLIZZA INFORTUNI in «attività istituzionale»

ASSICURA	<ul style="list-style-type: none">• i Soci in attività istituzionale• i Non Soci in attività istituzionale
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura)
ATTIVATA	<ul style="list-style-type: none">• direttamente con l'iscrizione per i Soci (combinazione A)• a richiesta per i Soci (combinazione B con premio aggiuntivo di € 4,60)• a richiesta per i Non Soci (combinazione A € 7,50 al giorno o combinazione B € 15 al giorno)
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%

Che cos'è l'infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente assoluta, o parziale, e/o una inabilità temporanea



- A) NON tutti gli “incidenti” sono infortuni!!! Es. L'infarto NON è un infortunio...
- B) Perché sia operativa la copertura NON è necessario individuare un responsabile, ma solo la causa esterna dell'infortunio

Che cos'è la franchigia

- è la quota parte di danno che resta a carico dell'assicurato e non viene risarcita/rimborsata
- è lo strumento contrattuale per contenere il costo assicurativo: più alta è la franchigia più contenuto è il premio da versare
- è assoluta, se la cifra espressa in valore monetario o in punti percentuali al di sotto della quale non viene erogato alcun risarcimento o rimborso
- è relativa, se la cifra espressa è suscettibile di variazioni in base alle relative percentuali



Cosa si intende per «attività istituzionale»?

Le attività istituzionali comprese nella garanzia assicurativa sono tutte quelle organizzate sia dalle strutture centrali, sia da quelle territoriali del CAI, quali ad esempio:

- uscite escursionistiche, alpinistiche, scialpinistiche o speleologiche
- corsi
- gestione e manutenzione sentieri e rifugi
- riunioni assembleari e consigli direttivi
- altre attività organizzate dalle Sezioni CAI o da altri Organi istituzionali nell'ambito delle finalità di cui alla legge istitutiva del CAI
- serate divulgative e mostre

Tali attività devono essere preventivamente deliberate dall'Organo competente e di ciò deve risultare idonea documentazione. Eventuali modifiche dell'ultima ora sono parimenti da documentare con email o sms o whatsapp o simili.

I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
A (compresa nella quota associativa)	<ul style="list-style-type: none">· Morte: € 55.000,00· Invalidità permanente: € 80.000,00· Spese di cura: € 2.000,00
B (a richiesta del socio)	<ul style="list-style-type: none">· Morte: € 110.000,00· Invalidità permanente: € 160.000,00· Spese di cura: € 2.000,00

In ogni caso con le seguenti franchigie:

• assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)

• relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali

≤5% => nessun indennizzo

>5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%

>20% => nessuna franchigia

Le esclusioni dalla polizza infortuni

Sono previste alla Sezione 3.2 dell'attuale polizza

A) Esclusioni in base alla causa dell'infortunio

«Art. 4 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- 1. abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni;*
 - 2. guida di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio);*
 - 3. atti e/o delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;*
 - 4. trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche;*
 - 5. operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;*
 - 6. partecipazione, anche come passeggero, a gare, competizioni e relative prove di veicoli a motore e di natanti a motore in genere;*
 - 7. contaminazione biologica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere;*
 - 8. malaria, malattie tropicali e carbonchio;*
 - 9. AIDS, sieropositività H.I.V.*
 - 10. ogni attività avente carattere agonistico ma con le inclusioni delle gare sociali di qualunque tipo*
- Sono altresì escluse, le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l'intesa, per queste ultime, ...*



Le esclusioni dalla polizza infortuni

B) Esclusioni per caratteristiche soggettive (art. 5) e limitazioni per età (art. 6)

«Art. 5 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni o, nel caso di sieropositività al test H.I.V., nel momento in cui questa viene diagnosticata.

A maggior precisazione si intendono comprese in polizza le persone affette da sindrome di Down, autismo, ritardo mentale»

«Art. 6 - Limiti di età

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 85 anni. Tuttavia, per le persone di età superiore ai 85 anni la garanzia è comunque operante con le seguenti limitazioni: MORTE – il capitale Assicurato viene ridotto del 25%; INVALIDITA' PERMANENTE - si intende pattuita una franchigia fissa del 10%. Pertanto la Società non corrisponde alcun indennizzo qualora l'Invalidità permanente non sia di grado superiore al 10% e se la stessa supera detta percentuale, liquida l'indennizzo solo per la parte eccedente.»

La segnalazione di altre Assicurazioni

Art. 1910 c.c.: assicurazione presso diversi assicuratori

«Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore» (comma 1).

«Nel caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ... indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicuratore può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno» (comma 3).

«L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti» (comma 4).

Polizza infortuni - Sezione 2

«Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi. In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute. In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.»

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 8);
 - 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
 - 3) Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
 - 4) Certificato del Pronto Soccorso.
-
- 1) Idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo Sezionale e/o programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato era di carattere istituzionale e non personale.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



La POLIZZA INFORTUNI PER TITOLATI

Ha le stesse caratteristiche della polizza Infortuni soci ma:

ASSICURA	I Titolati, in attività istituzionale o anche personale purché attinente al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero)
ATTIVATA	<ul style="list-style-type: none">• direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale con la combinazione A• a richiesta del titolato può essere aumentata nei massimali della combinazione B
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%
CUMULABILE	si, con infortunio soci in attività istituzionale

Si veda la Polizza alla Sezione 3.4 – Art. 16 – Categoria 2 : Soci Titolati e Qualificati Sezionali

*«Per quanto riguarda i Soci Titolati, in caso di infortunio occorso durante tutte le attività e iniziative **istituzionali** organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI, i capitali assicurati per la Categoria Soci Titolati (Caso Morte, Caso Invalidità Permanente, Spese di Cura) saranno cumulati con quelli previsti per la Categoria Soci.»*



I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
A (a carico Sede Centrale)	<ul style="list-style-type: none"> • Morte: € 55.000,00 • Invalidità permanente: € 80.000,00 • Spese di cura: € 2.000,00 • Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
B (premio integrativo annuale a carico del Titolato € 122,00)	<ul style="list-style-type: none"> • Morte: € 110.000,00 • Invalidità permanente: € 160.000,00 • Spese di cura: € 2.000,00 • Diaria da ricovero giornaliera € 30,00

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- Assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- Assoluta: diaria con franchigia fissa di 1 giorno (diaria dal 2° giorno di ricovero fino al massimo al 180° giorno).
- Relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali
 - ≤5% => nessun indennizzo
 - >5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%
 - >20% => nessuna franchigia



La POLIZZA INFORTUNI PER QUALIFICATI

ASSICURA	I qualificati (sezionali), in attività istituzionale o anche personale purché attinente al rischio alpinistico, escursionistico, o comunque connesso alle finalità del CAI
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero)
ATTIVATA	Su <u>richiesta della sezione</u> di appartenenza con possibilità di combinazione A o B
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%
CUMULABILE	si, con infortunio soci in attività istituzionale

Si veda la Polizza alla sezione 3.4 – Art. 16 – Categoria 2 : Soci Titolati e Qualificati Sezionali

*«Per quanto riguarda i Soci Qualificati sezionali, in caso di infortunio occorso durante tutte le attività e iniziative **istituzionali** organizzate sia dalle strutture centrali che da quelle territoriali del CAI, i capitali assicurati per la Categoria Soci Titolati (Caso Morte, Caso Invalidità Permanente, Spese di Cura) saranno cumulati con quelli previsti per la Categoria Soci.»*



I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
A	<ul style="list-style-type: none"> • Morte: € 55.000,00 • Invalidità permanente: € 80.000,00 • Spese di cura: € 2.000,00 • Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
B	<ul style="list-style-type: none"> • Morte: € 110.000,00 • Invalidità permanente: € 160.000,00 • Spese di cura: € 2.000,00 • Diaria da ricovero giornaliera € 30,00

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- Assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- Assoluta: diaria con franchigia fissa di 1 giorno (diaria dal 2° giorno di ricovero fino al massimo al 180° giorno).
- Relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali
 - ≤5% => nessun indennizzo
 - >5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%
 - >20% => nessuna franchigia

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 8BIS);
 - 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
 - 3) Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
 - 4) Certificato del Pronto Soccorso.
- 1) Idonea documentazione dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato rientri tra quelle contrattualmente previste.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.

LA POLIZZA INFORTUNI SOCI in «attività personale»

ASSICURA PER ATTIVATA	i Soci in attività personale per il periodo 01.01/31.12 di ogni anno infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura, diaria da ricovero) su richiesta del Socio, compilando l'apposito modulo, presso la Sezione di appartenenza con possibilità di accedere alla combinazione A o B
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo gli 85 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10%
NON CUMULABILE	con infortuni Soci in attività istituzionale



Cosa si intende per «attività personale»?

E' l'attività **NON ricompresa** in quella c.d. «istituzionale»:

quella del Socio che va in montagna autonomamente, non inserito in attività organizzate da Sezione, Organi o Strutture CAI e prevede una copertura infortuni distinta e NON sovrapponibile con la copertura prevista per l'attività istituzionale.

Ciò significa che attivando anche la copertura in attività «personale» il Socio è sempre assicurato quando va in montagna, in qualsiasi giorno dell'anno:

- a) o con la copertura infortuni Soci, quando è in attività istituzionale CAI
- b) o con la copertura personale, quando va per conto proprio



I CAPITALI ASSICURATI e le FRANCHIGIE

Combinazione	Capitali assicurati
<p style="text-align: center;">A (premio annuale € 122,00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Morte: € 55.000,00 • Invalidità permanente: € 80.000,00 • Spese di cura: € 2.000,00 • Diaria da ricovero giornaliera € 30,00
<p style="text-align: center;">B (premio annuale € 244,00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Morte: € 110.000,00 • Invalidità permanente: € 160.000,00 • Spese di cura: € 2.000,00 • Diaria da ricovero giornaliera € 30,00

In ogni caso con le seguenti franchigie:

- Assoluta: € 200,00 sulle spese di cura (sia per la combinazione A che B)
- Assoluta: diaria con franchigia fissa di 1 giorno (diaria dal 2° giorno di ricovero fino al massimo al 180° giorno).
- Relativa: per l'invalidità permanente si applicano le seguenti percentuali

- ≤5% => nessun indennizzo
- >5% e ≤ 20% => invalidità accertata – 5%
- >20% => nessuna franchigia

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 11bis);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Modulo del consenso al trattamento dei dati personali;
- 4) Certificato del Pronto Soccorso.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.

La POLIZZA INFORTUNI in MONTAGNATERAPIA

Con il termine «Montagnaterapia» si intende definire l'originale approccio metodologico a carattere terapeutico – riabilitativo e/o socio-educativo promosso dal CAI e finalizzato alla prevenzione secondaria alla cura e riabilitazione degli individui portatori di differenti problematiche patologie e disabilità, attuato attraverso il lavoro volontario sulle dinamiche di gruppo, nell'ambiente culturale, naturale e artificiale della montagna.

Sono assicurati i partecipanti alle uscite, anche di più giorni, organizzati dalla Contraente per la Montagnaterapia. La garanzia è operante a condizione che vi sia l'Assistenza qualificata di addetti alla Montagnaterapia e operatori professionali della struttura di riferimento o loro delegati.



La POLIZZA INFORTUNI in MONTAGNATERAPIA

ASSICURA	Soci e non Soci cui viene rivolta l'attività di Montagnaterapia
PER	infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura)
ATTIVATA	a richiesta (€ 6 al giorno) per gli assicurati con patologie. Qualora gli stessi siano Soci l'importo dovuto è di € 3.
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
DIFFICOLTA'	senza limiti di difficoltà alpinistica
ETA'	dopo i 75 anni diminuisce il capitale assicurato per il caso morte (meno 25%) e aumenta la franchigia (fissa) al 10% sull'invalidità permanente

combinazione unica	<ul style="list-style-type: none"> • Morte: € 55.000,00 • Invalidità permanente: € 80.000,00 • Spese di cura: € 2.000,00
--------------------	---

In ogni caso con la franchigia assoluta di € 200,00 sulle spese di cura

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 9);
 - 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
 - 3) Modulo del consenso trattamento dei dati personali;
 - 4) Certificato del Pronto Soccorso.
- 1) Idonea documentazione (verbale o delibera del Consiglio Direttivo Sezionale e/o programma delle attività sezionali deliberate) dalla quale risulti che l'attività svolta dall'infortunato era di Montagnaterapia

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



La POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI in «attività istituzionale»

A. Cosa si intende per «responsabilità civile»?

Definiamo «responsabilità in senso giuridico» l'obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dall'ordinamento quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico).

Se la norma violata è di natura «civile» la conseguenza consisterà nell'obbligo di risarcire il danno.

L'art. 2043 c.c. prevede che: «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (responsabilità cd extracontrattuale).

A differenza di quanto accade nella responsabilità penale che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della Costituzione, è personale e la relativa sanzione non può essere trasferita, la responsabilità civile è trasferibile ad altri (assicurazioni) ed è quanto accade attraverso le coperture assicurative.

Art. 1917 c.c. «Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto».

B. Cosa assicurata

ASSICURATA	<ul style="list-style-type: none"> • Il Club Alpino Italiano • le Sezioni • i Soci e i non Soci partecipanti ad attività istituzionali • i Raggruppamenti Territoriali • OTCO - OTTO- Strutture Operative
PER	tenerli indenni da quanto fossero tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni involontariamente cagionati a terzi (Soci o Non Soci), per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi insiti in tutte le attività istituzionali svolte dall'assicurato
ATTIVATA	direttamente dalla Sede Centrale
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
MASSIMALI	€ 30.000.000,00 unico per sinistro
FRANCHIGIA	nessuna



c. Le ATTIVITA' ASSICURATE

«ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'assicurato tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti dall'art. 1 dello Statuto sociale e dall'art.1 del Regolamento Generale»

Esempi non esaustivi:

- le ascensioni, le escursioni anche con utilizzo di mountain bike e/o racchette da neve, le gite di alpinismo, di sci, di scialpinismo anche con l'utilizzo di snowboard per la discesa, di sci di fondo-escursionismo, di speleologia, di torrentismo, eccetera
- le scuole e i corsi: di escursionismo, di alpinismo, di sci, di scialpinismo, sci di fondo-escursionismo, di speleologia, di torrentismo, alpinismo giovanile, eccetera;
- le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, le manifestazioni, gli spettacoli, eccetera;
- le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, eccetera;
- gli interventi e le esercitazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.)

**È esclusa ogni attività avente carattere agonistico,
ma con l'inclusione delle gare sociali di qualunque tipo.**



D. Le ATTIVITA' ASSICURATE: Precisazioni

(SEZIONE III – ART. 5 PRECISAZIONI)

«Fermo che la copertura assicurativa è operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:

a) dalla proprietà, e/o gestione e/o conduzione e/o uso a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di alberi anche da alto fusto, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e ciò in qualsiasi modo riconducibile;

b) dalla proprietà, conduzione, e uso delle vie e/o sentieri attrezzati comprese le pareti anche artificiali adibite a palestre per istruzione ed esercitazione. È fatto tuttavia obbligo all'assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione; (omissis)

p) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto; a maggior precisazione è compresa anche la "autogestione" intendendosi per tale attività la gestione delle sedi o dei rifugi svolta direttamente dai soci.»

I Soci sono terzi tra di loro

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 7);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro è avvenuto durante lo svolgimento di attività istituzionale.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



La POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI di TITOLATI E QUALIFICATI per «l'attività personale»

E' presente nella Sezione I – ATTIVITA' ASSICURATE

«B) La garanzia della presente polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati, (Titolati e Qualificati Sezionali), iscritti nei relativi albi, compresi emeriti ed onorari, durante tutte le attività, anche personali, purché attinenti al rischio alpinistico ed escursionistico, compresi l'uso di sci, snowboard, mountain bike, biciclette con pedalata assistita, racchette da neve, anche in alta montagna, nonché pratica di speleologia e torrentismo (canyoning), alpinismo giovanile, scuole e corsi della tutela ambiente montano.»

ATTIVATA	<ul style="list-style-type: none">• Titolati, automaticamente e gratuitamente dalla Sede Centrale• Qualificati, tramite la Sezione di appartenenza e a pagamento
MASSIMALI	€ 2.500.000,00 unico per sinistro

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 7BIS);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro rientri tra quelli contrattualmente previsti.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



La POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE dei SOCI in «attività personale»

E' prevista nell'allegato della polizza di responsabilità civile, con durata 01.01/31.12 di ciascun anno.

ASSICURA	i Soci con la precisazione che «Riveste la qualifica di assicurato il socio che ha aderito alla copertura assicurativa nei termini previsti nella presente polizza, unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche se non conviventi, purché iscritti al CAI»: il che significa che il socio beneficia automaticamente di una polizza di responsabilità civile anche per i familiari che sono iscritti al CAI.
PER	la Società si obbliga a tenere indenni i Soci che manifesteranno la propria adesione – previa corresponsione del relativo premio –, di quanto questi debbano pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all'art 1 dello Statuto vigente).
ATTIVATA	su richiesta del Socio, compilando l'apposito modulo, presso la Sezione di appartenenza
ESTENSIONE	senza limiti territoriali (mondo intero)
MASSIMALI	€ 1.000.000,00 per sinistro
FRANCHIGIA	nessuna

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 12BIS);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro rientri tra quelli contrattualmente previsti.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



RACCOMANDAZIONE: la chiamata in garanzia dell'assicurazione

Quando si viene chiamati in giudizio per una ipotesi di responsabilità civile con richiesta di risarcimento danni, occorre riferire al proprio Legale che esiste la specifica polizza RCT del CAI Centrale e chiedere che provveda alla chiamata in garanzia dell'assicurazione, in forza della relativa polizza, i cui estremi si trovano sul sito CAI – Assicurazioni.

In tal modo:

a) In caso di condanna, la stessa riguarderà direttamente anche la Compagnia di Assicurazione.

b) In caso di rigetto della domanda chi ha chiesto i danni verrà condannato al pagamento delle spese legali vostre e, in base a quanto sino ad ora avvenuto, anche di quelle dell'assicurazione.

POLIZZA DI RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

Cosa si intende per «responsabilità patrimoniale»?

Si tratta di una copertura che tiene indenne le Sezioni, e i Soci che operano all'interno di esse, per eventuali errori commessi in relazione alle attività legate alla gestione delle pratiche assicurative



POLIZZA di RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ASSICURA	le Sezioni
PER	<p>a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in relazione all'attività amministrativa e tecnica connessa alla gestione delle pratiche assicurative relative alle coperture infortuni, RCT, e tutela legale dell'assicurato;</p> <p>b) L'assicurazione si intende prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.</p>
ESCLUSIONI	<p>a) danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge;</p> <p>b) danni conseguenti ad intenzionale mancato espletamento degli atti di sorveglianza cui è tenuto l'Assicurato ai sensi di legge;</p> <p>c) danni conseguenti a interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi a seguito di errori commessi dall'assicurato nell'espletamento dell'attività descritta in polizza.</p>
MASSIMALI	massimale: € 150.000,00
FRANCHIGIA	scoperto 10% del danno; minimo assoluto non indennizzabile € 1.500,00

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 4);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Richiesta danni da parte del danneggiato debitamente datata e sottoscritta accompagnata da un documento di identità valido;
- 4) Idonea documentazione comprovante che il sinistro è avvenuto in relazione all'attività amministrativa e tecnica connessa alla gestione delle pratiche assicurative.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



La POLIZZA SOCCORSO ALPINO SOCI

ASSICURA	<ul style="list-style-type: none"> • I Soci • I Non Soci in attività istituzionale
PER	<ul style="list-style-type: none"> • il rimborso delle spese tutte incontrate nell'opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta, dei Soci del CAI, feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal Socio; • la corresponsione di una Diaria da Ricovero Ospedaliero pari a € 20,00 al giorno (per un massimo di giorni 30 per persona e per evento) in caso di ricovero conseguente ad uno degli eventi previsti in polizza;
ATTIVATA	<ul style="list-style-type: none"> • direttamente con l'iscrizione per i Soci • per i Non Soci su richiesta della Sezione
ESTENSIONE	Elenco dettagliato Paesi in polizza
MASSIMALI	€ 25.000,00 per socio, catastrofale € 500.000,00
LIMITE DI ETA'	Oltre i 85 anni i massimali (catastrofale e per socio) sono ridotti del 50%.
ESTENSIONE ED ESCLUSIONI	<p>La garanzia si estende alle operazioni di soccorso a favore dei soci del CAI che praticano lo sci su pista, fuori pista e lo snowboard, la speleologia, il canyoning/torrentismo se con l'utilizzo di attrezzature alpinistiche, escursionismo con utilizzo di racchette da neve e l'escursionismo con utilizzo di mountainbike al di fuori delle strade statali, provinciali e comunali.</p> <p>L'assicurazione <u>non si estende</u> agli eventi dipendenti da alpinismo agonistico e/o spettacolo.</p> <p>Rimborso diretto a chi effettua l'intervento (da parte della Compagnia Assicurativa) delle spese di soccorso in caso di morte dell'assicurato.</p>

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 10);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Copie di eventuali fatture (elicottero, squadra di soccorso intervenuta) e relative ricevute di pagamento.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



La POLIZZA SOCCORSO SPEDIZIONI EXTRAEUROPEE

ASSICURA	i soci del C.A.I. che, nell'ambito della validità della polizza, partecipino a spedizioni in genere, ivi compreso il trekking, organizzate o patrocinate dal C.A.I. in territori al di fuori del Continente Europeo comprese le dipendenze degli Stati europei situate in quei territori.
ASSICURA	il rimborso delle spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell'evento fino al centro ospedaliero più idoneo, il rimpatrio salma, il rimborso spese farmaceutiche prescritte dal medico, le spese mediche chirurgiche, le spese di ricovero
ATTIVATA	Su richiesta specifica della sezione organizzatrice o patrocinante
ESTENSIONE	Mondo intero, con l'esclusione dei Paesi già inclusi nella Polizza Soccorso Alpino Soci
LIMITE DI ETA'	Vale per le persone di età non superiore agli 80 anni
MASSIMALI	€ 110.000,00 per sinistro, € 30.000,00 per socio
ESCLUSIONI	Non danno luogo alla prestazione: <ul style="list-style-type: none">•le spese conseguenti a malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti e precedentemente accertate,....;•le spese mediche sostenute per cure o interventi per l'eliminazione di difetti fisici o malformazioni, le applicazioni di carattere estetico, le protesi in genere;•le spese conseguenti a infortuni derivanti da salti dal trampolino con sci o idrosci, dall'uso di bob o dalla pratica di sport aerei in genere.

La MODALITA' DI DENUNCIA DEI SINISTRI

Inviare al Club Alpino Italiano, Via Errico Petrella 19 – 20124 Milano tramite PEC, cai@pec.cai.it, la seguente documentazione:

- 1) Modulo di denuncia debitamente compilato e sottoscritto (Modulo 6);
- 2) Copia del documento di identità valido del dichiarante;
- 3) Copie di eventuali fatture (elicottero, squadra di soccorso intervenuta) e relative ricevute di pagamento.

Il CAI, ricevuta la documentazione e verificatane la completezza, provvede all'immediata apertura del sinistro.



LA POLIZZA TUTELA LEGALE e PERITALE in sede penale, civile e stragiudiziale

ASSICURA	<ul style="list-style-type: none">• il Presidente Generale, il Direttore ed i dipendenti della Sede Centrale;• i Presidenti di Sezione, i componenti dei Consigli direttivi sia in carica che precedenti, se non più in carica e per fatti pregressi;• tutti i Soci regolarmente iscritti nello svolgimento della attività «istituzionali» o quando ricoprono «cariche sociali» o «incarichi istituzionali» a qualsiasi livello
PREVEDE	<p>il pagamento di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. compensi e competenze del legale incaricato2. compensi e competenze di Consulente Tecnico di parte (CTP) e d'ufficio (CTU)3. spese di giustizia compresi contributo unificato, bolli ed imposta di registro4. spese da liquidare a controparte per soccombenza o transazione1. spese dell'organismo di mediazione



<p>A FRONTE DI</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) pretese risarcitorie verso terzi per fatti illeciti di questi, compresi quelli da circolazione stradale durante l'uso per motivi di servizio; b) pretese risarcitorie di terzi per danni extracontrattuali, purché siano stati adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile, ex art. 1917 c.c., se esistente, c) procedimenti di negoziazione assistita o mediazione obbligatoria d) giudizi contabili da parte della Corte dei Conti (conclusi con proscioglimento o assoluzione) ; e) difesa penale per delitti di natura colposa o contravvenzioni, per fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche relativi alla circolazione stradale, su veicoli propri o dell'ente, nell'uso di servizio; per difesa in imputazioni di natura dolosa se, all'esito, verrà escluso il dolo e purché non sussistano conflitti di interesse con il CAI;
<p>ATTIVATA</p>	<p>Direttamente dalla Sede Centrale</p>
<p>MASSIMALI</p>	<p>fino alla concorrenza di € 100.000,00 per ogni sinistro con un limite complessivo, per sinistri di una stessa annualità assicurativa, di € 100.000,00</p>



ESCLUSIONI

- per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
- per controversie relative all'ambito fiscale;
- per controversie relative alla difesa dell'Ente innanzi al T.A.R., al Consiglio di Stato o altri organi della Giustizia Amministrativa o al giudice ordinario o speciale;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, assimilabili a sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche;
- nei casi di violazione degli Artt. n. 186, guida sotto l'influenza dell'alcool, n. 187, guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e n. 189, comma 1, comportamento in caso d'incidente, del Nuovo Codice della Strada;
- per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI,
- per fatti dolosi delle persone assicurate,
- per controversie tra Assicurati o tra l'Ente e gli Assicurati.

IN SINTESI.....

La posizione assicurativa del SOCIO

- A) Con l'iscrizione o il rinnovo il Socio CAI risulta **automaticamente** assicurato per:
-) infortuni in attività «istituzionale» (combinazione A)
 -) responsabilità civile in attività istituzionale
 -) soccorso alpino endoeuropeo
 -) tutela legale in attività istituzionale
- B) Il Socio CAI può accedere **a richiesta** alle seguenti coperture:
-) infortuni in attività «istituzionale» (combinazione B)
 -) infortuni in attività personale, a scelta tra combinazione A o B
 -) responsabilità civile in attività personale
 -) soccorso in spedizioni extra europee

La posizione assicurativa del TITOLATO

- A) Il Titolare, risulta **automaticamente** assicurato per:
-) infortuni in attività «istituzionale» o «personale» (combinazione A), cumulabile con l'analoga copertura «Socio» se l'infortunio è in attività istituzionale
 -) responsabilità civile in attività «istituzionale» o «personale»
 -) soccorso alpino endoeuropeo
 -) tutela legale in attività istituzionale
- B) Il Titolare può accedere **a richiesta** alle seguenti coperture assicurative:
-) infortuni in attività «istituzionale» o «personale» (combinazione B)
 -) soccorso in spedizioni extra europee

La posizione assicurativa del QUALIFICATO Sezionale

Non vi sono coperture automatiche per le «attività personali»

A richiesta può accedere alle seguenti coperture assicurative:

- infortuni dei Qualificati (combinazione A o B), cumulabile con l'analogha copertura «Socio» se l'infortunio è in attività istituzionale
- responsabilità civile in attività «personale»

La posizione assicurativa della SEZIONE

La Sezione risulta automaticamente assicurata per:

- A) Responsabilità Civile verso terzi
- B) Tutela Legale
- C) Responsabilità patrimoniale

Tutte le attività devono essere preventivamente deliberate dall'Organo competente e di ciò deve risultare idonea documentazione. Eventuali modifiche dell'ultima ora sono parimenti da documentare con email o sms o whatsapp o simili.

ATTENZIONE

Ricordiamo che chi firma il modulo di denuncia sinistri
rende una dichiarazione di responsabilità ai sensi art 47 e 48 del D.P.R. 445/2000
e
chi rende dichiarazioni mendaci
è punibile ai sensi dell'

Art. 76 - Norme penali del D.P.R. 445/2000 per cui:

- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Note dei curatori

Il testo integrale delle polizze ed i moduli per la denuncia dei sinistri sono disponibili sul sito www.cai.it/assicurazioni.

Realizzato a cura di

- Ciceri Elisa
- Colombo Laura
- Lattuada Annalisa
- Maggiore Andreina
- Spagna Giancarlo
- Torti Vincenzo